

SCHEMA:

D.I. n. _____

del _____

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL
PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA**

CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006

IL MINISTRO

**DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, con il quale è stato previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire, nel triennio 2003-2005, la riduzione di 9600 posti rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;

VISTO il decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione

SCHEMA:

D.I. n. _____

del _____

della dotazione organica di istituto, in misura tale da consentire economie di spesa;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilità, per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

RITENUTO, pertanto, che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto cui al presente provvedimento;

PRESO ATTO che in applicazione del decreto ministeriale 65 del 20 aprile 2001, relativo alla disciplina dell'esternalizzazione dei servizi prevista dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti già impegnati presso le istituzioni scolastiche per l'espletamento di mansioni prescritte dalla tabella "A" di cui all'articolo 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 26 maggio 1999, sono stati stabilizzati ed assunti, con contratti a tempo indeterminato, da enti e da consorzi di imprese, con il compito di svolgere lavori concernenti, in tutto o in parte, le mansioni previste dal succitato Contratto collettivo;

ESAMINATE le competenze e le attribuzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto scuola, così come delineate nella tabella "A" del Contratto collettivo nazionale sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare quelle del profilo professionale dei collaboratori scolastici;

CONSIDERATO che le funzioni e le mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono quelle definite negli accordi contrattuali di comparto e che, di conseguenza, non è configurabile l'espletamento di alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente previste;

TENUTO CONTO dell'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all'entità dei posti accantonati nell'anno scolastico 2004/2005;

RILEVATO, sulla base del monitoraggio effettuato tramite il sistema informativo del Ministero, che le consistenze dei posti istituiti in organico di diritto negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 sono contenute nei limiti previsti nei relativi decreti interministeriali;

SCHEMA:

D.I. n. _____

del _____

TENUTO CONTO dei dati relativi alla consistenza degli alunni iscritti all'anno scolastico 2005/2006 e dell'incidenza di tale consistenza sulle dotazioni organiche;

TENUTO CONTO dell'esigenza di garantire, a conclusione del triennio di applicazione delle misure di contenimento, che le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici risultino ripartite tra i comprensori regionali secondo criteri riferiti non solo all'andamento della popolazione scolastica, ma anche alle peculiarità e specificità logistico strutturali delle istituzioni scolastiche nonché a quelle di carattere didattico dei diversi gradi di istruzione;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA

articolo 1

(dotazioni regionali)

1.1. Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione al numero degli alunni, all'età degli stessi nonché al tempo scuola delle istituzioni scolastiche. Ai fini predetti si tiene conto delle specifiche condizioni economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, anche in funzione delle esigenze dei piccoli comuni, ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché degli indici di dispersione scolastica e della presenza di alunni disabili.

1.2. La tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento, reca le consistenze delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2005/2006 determinate:

- a) - sulla base dei criteri e dei parametri di calcolo di cui alla tabella "1" annessa al presente provvedimento;
- b) - in applicazione degli indicatori di contesto scolastico, ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie indicate al comma 1.

1.3. Fermo restando il numero complessivo dei posti portati in riduzione negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, al fine di stabilizzare in maniera strutturale l'intervento di contenimento degli organici del citato profilo realizzato a mezzo degli indicatori di contesto, si dispone la variazione dei parametri di calcolo degli organici di istituto di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11. Gli esiti di tali variazioni trovano esatta corrispondenza con le

SCHEMA:

D.I. n. _____

del _____

quantità di riduzione ottenute utilizzando gli indicatori di contesto. Le variazioni in questione sono riportate nella tabella “1”, facente parte integrante del presente provvedimento.

1.4. Nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, con riferimento alla determinazione degli organici degli altri profili.

articolo 2

(dotazioni provinciali)

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati. Inoltre, i medesimi assicurano il rispetto dei contingenti anche in deroga, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il numero dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, non deve superare quello indicato nella tabella “B”, costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche in deroga al comma 1.

articolo 3

(terziarizzazione dei servizi)

3.1. Nelle istituzioni scolastiche in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all’Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica risultante dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto deve essere sottratto, dal medesimo profilo professionale, il venticinque per cento dei posti.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, dalla dotazione organica, risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al

SCHEMA:

D.I. n. _____

del _____

presente decreto, deve essere detratto un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle ore residuali derivanti dalla detrazione dei posti possono essere effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 4

(norma di salvaguardia)

4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo 3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

articolo 5

(compensazioni)

5.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da rendere indisponibili, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole. Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2004/2005, secondo quanto indicato nell'allegata tabella "C", costituente parte integrante del presente provvedimento.

5.2. Qualora il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma 1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "C", adotta apposito decreto per motivare il minor accantonamento.

SCHEMA:

D.I. n. _____

del _____

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.

articolo 6

(situazione di fatto)

6.1. L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale. In tale fase sono apportate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, sulla base delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.

articolo 7

(oneri finanziari)

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

articolo 8

(norma di rinvio)

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tabella "1"

Prospetto 1/A

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

**Circoli didattici, scuole medie e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia,
primaria e media**

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	1	1	5
	375	1	2	6
	450	1	2	7
	500	1	2	8
	525	1	3	8
	600	1	3	8
	675	1	3	9
	700	1	3	10
	750	1	4	10
	800	1	4	11
	825	1	4	11
	900	1	4	12
	1000	1	5	13

Note:

- a) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
- b) Negli istituti comprensivi il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- c) Nei circoli didattici con più di 900 alunni il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità; nelle scuole medie con almeno 600 alunni il numero degli assistenti amministrativi è incrementato di un'unità rispetto alla presente tabella.
- d) Negli istituti con più di 1000 alunni, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni e il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni gruppo di 100 alunni, con effetto, rispettivamente, dal centesimo e dal primo alunno di ciascun gruppo, oltre 1000.
- e) Nei circoli didattici e nelle scuole medie con meno di duecento alunni il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità.
- f) Per ogni gruppo di 150 alunni, a partire dal cinquantesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno, è

assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.

g) Nei circoli didattici, scuole medie ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ogni plesso e/o succursale o sezione staccata.

h) Nelle scuole medie, anche se facenti parte di istituto comprensivo, funzionanti con classi a tempo prolungato, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo per ogni gruppo di 300 alunni frequentanti le suddette classi, con effetto dal centesimo, e di collaboratore scolastico per ogni gruppo di 200 alunni, con effetto dal settantacinquesimo.

i) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.

l) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

m) Per le scuole medie annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.

Tabella “1”

Prospetto 1/B

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Licei

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	3		5
	400	1	3		6
	500	1	4		7
	600	1	4		8
	700	1	5		9
	800	1	5		10
	900	1	6		11
	1000	1	6		12

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000 mentre l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- e) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
- f) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto I/C

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica
Istituti tecnici e professionali

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (e)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		6
	375	1	4		7
	450	1	5		8
	500	1	5		9
	525	1	6		9
	600	1	6		9
	625	1	6		10
	675	1	7		10
	750	1	7		11
	825	1	8		12
	875	1	8		13
	900	1	9		13
	975	1	9		14
	1000	1	9		15

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 150 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000; analogamente, l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 75 alunni a partire dal cinquantesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Negli istituti tecnici aeronautici, agrari, industriali e nautici, negli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, l'industria e l'artigianato, i servizi alberghieri e della ristorazione, la cinematografia e televisione, le attività marinare e nella scuola tecnica per l'arte bianca la dotazione organica di assistenti amministrativi è incrementata, rispetto alla presente tabella, di un'unità nelle istituzioni con numero di alunni fino a 600, due unità fino a 1200 e 3 unità oltre 1200; la dotazione di collaboratori scolastici è incrementata di un'unità per ogni gruppo di 200 alunni con effetto dal primo di ciascun gruppo.

- d)** Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- e)** La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successivi.
- f)** Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuola.
- g)** Negli istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità, rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella "1"

Prospetto 1/D

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Criteri e parametri per la determinazione della dotazione organica

Istituti d'arte e licei artistici

	numero alunni	direttore servizi amministrativi	assistenti amministrativi	assistenti tecnici (d)	collaboratori scolastici
fino a	300	1	4		7
	360	1	4		8
	420	1	5		9
	480	1	5		10
	540	1	6		11
	600	1	6		12
	660	1	7		12
	720	1	7		13
	780	1	8		14
	840	1	8		15
	900	1	9		16
	960	1	9		17
	1000	1	10		18

Note:

- a) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
- b) Negli istituti e licei con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 120 alunni a partire dall'ottantesimo di ogni gruppo oltre 1.000; l'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità per ogni gruppo di 60 alunni a partire dal ventesimo di ogni gruppo oltre 1.000.
- c) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per ciascuna di esse.
- d) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo le modalità contemplate dall'articolo 4 del decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201e successivi.
- e) Alle istituzioni scolastiche della scuola di base e della scuola secondaria superiore annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo. Lo stesso incremento è attribuito agli istituti nei quali si sono consolidati da almeno un biennio percorsi formativi differenziati che si concludono con diplomi afferenti a più di due ordini e tipi di scuole.

f) Negli istituti e licei con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi è ridotto di un'unità e il numero dei collaboratori scolastici è ridotto di due unità rispetto alla presente tabella, come integrata dalle note precedenti.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati ai sensi dell'art.2, comma 6, del D.P.R.18/6/1998, n.233, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato. Agli stessi istituti è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

Tabella “1”

Prospetto 1/E

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella “1”

Prospetto 1/F

**Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "1"

Prospetto 1/G

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

**Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

Criteria e parametri per la determinazione della dotazione organica

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica il prospetto 1/E; per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nei prospetti 1/E e 1/F, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

Dotazioni organiche regionali

Regione	Organico a.s. 2004/05	Organico a.s. 2005/06	Differenza 2005/06 - 2004/05
	A	B	C= (B-A)
Abruzzo	6.833	6.595	-238
Basilicata	3.959	3.844	-115
Calabria	13.321	12.875	-446
Campania	31.188	30.777	-411
Emilia Romagna	14.571	14.707	136
Friuli	4.991	5.029	38
Lazio	22.700	22.506	-194
Liguria	5.735	5.690	-45
Lombardia	33.929	34.108	179
Marche	7.397	7.341	-56
Molise	1.957	1.891	-66
Piemonte	17.423	17.200	-223
Puglia	20.722	20.358	-364
Sardegna	9.065	8.833	-232
Sicilia	27.458	26.946	-512
Toscana	14.457	14.391	-66
Umbria	4.230	4.160	-70
Veneto	18.330	18.464	134
Totale Nazionale	258.266	255.715	-2.551

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

Profilo professionale collaboratore scolastico

Dotazioni organiche regionali

Regione	Collaboratore Scolastico Organico a.s. 2004/05	Collaboratore Scolastico Organico a.s. 2005/06	Differenza 2005/06 - 2004/05
	A	B	C= (B-A)
Abruzzo	4.599	4.361	-238
Basilicata	2.564	2.449	-115
Calabria	8.819	8.373	-446
Campania	20.223	19.758	-465
Emilia Romagna	9.643	9.698	55
Friuli	3.258	3.266	8
Lazio	14.534	14.336	-198
Liguria	3.820	3.756	-64
Lombardia	22.460	22.458	-2
Marche	4.869	4.785	-84
Molise	1.271	1.205	-66
Piemonte	11.642	11.387	-255
Puglia	13.215	12.830	-385
Sardegna	5.884	5.649	-235
Sicilia	17.679	17.134	-545
Toscana	9.658	9.531	-127
Umbria	2.790	2.704	-86
Veneto	11.927	11.975	48
Totale nazionale	168.855	165.655	-3.200

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola

TABELLA "C"

Collaboratori scolastici

posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.I. _____ a.s.2005/06

Dati di organico di diritto 2004/2005

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	468
Basilicata	206
Calabria	725
Campania	2.537
Emilia Romagna	591
Friuli Venezia Giulia	40
Lazio	1.821
Liguria	139
Lombardia	418
Marche	284
Molise	84
Piemonte	524
Puglia	1.649
Sardegna	225
Sicilia	1.486
Toscana	679
Umbria	188
Veneto	380
Totale Nazionale	12.444